

Prot. n. 350/U

Roma, 22 settembre 2016

Spett.le FNSI
C.so Vittorio Emanuele II, 349
00186 RomaSpett.le FIEG
Via Piemonte, 64
00187 Roma

Caro Segretario,

facendo seguito alla mia nota Prot. n. 342/U del 14/09 u.s., la presente per trasmettere - ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo n. 509/94 - la versione aggiornata del documento contenente gli interventi finalizzati ad assicurare la sostenibilità della gestione previdenziale dell'Ente, che sarà portato all'esame del Consiglio di amministrazione, già convocato per il prossimo 28 settembre.

In particolare, il documento contiene anche una proposta di gestione agevolata del turn over aziendale, attraverso lo strumento della flessibilità in uscita.

Si resta, pertanto, in attesa delle Vostre determinazioni in merito.

Cordialmente.

Marina Macelloni

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE CONTRIBUTIVE

1)* Recepimento delle disposizioni di cui all'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni.

Tali disposizioni prevedono un minimo retributivo settimanale per l'accredito della anzianità contributiva (40% del trattamento minimo INPS - equivalente a circa 800 Euro mensili). In caso di retribuzione inferiore a tale limite l'anzianità contributiva verrà riparametrata alla retribuzione per evitare la costituzione di posizioni assicurative fittizie.

A decorrere dal 1/01/2017 la contribuzione viene accreditata in settimane. Le contribuzioni acquisite "in mesi" fino al 31/12/2016 sono trasformate in settimane con il rapporto 52 settimane = 1 anno.

2)* Consentire il riscatto del praticantato anche per i giornalisti che abbiano svolto la pratica professionale presso le Scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine dei giornalisti.

2.1) Il riscatto di cui all'art. 21 del Regolamento è limitato al solo periodo di praticantato riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti.

3) Contribuzione figurativa: a decorrere dal 1/01/2017, le contribuzioni figurative sono accreditate nei limiti di 1,2 volte la retribuzione contrattuale del Capo Redattore; tale misura non comporta variazioni sul sistema di calcolo delle prestazioni in quanto ha il solo fine di razionalizzare la determinazione del valore della contribuzione tenuto conto che, dal 2009, gli scatti sono cristallizzati e non più calcolati sull'ultima retribuzione.

4) Introduzione di un contributo CIGS, a carico del giornalista, dello 0,20 %. In tal caso, l'onere contributivo a carico dei giornalisti sarebbe equiparato a quello dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS.

5) Mantenimento del contributo di mobilità, a carico dell'azienda, dello 0,30 % a decorrere dal 1/01/2017, per il finanziamento della spesa riferita agli ammortizzatori sociali.

6) Contributo aggiuntivo di disoccupazione dell'1,4% per i rapporti a termine a carico del datore di lavoro.

***Le misure di cui ai punti 1 e 2 sono già state approvate con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015.**

INTERVENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI FACOLTATIVE

MODIFICA art. 29 Regolamento*

Art. 29:

- a) Assegno temporaneo di inabilità: abrogazione della prestazione
- b) Assegno di superinvalidità:
- Limitare la concessione dell'assegno di superinvalidità ai **solì titolari di pensione diretta**, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi e coloro i quali percepiscono trattamenti simili (assegno di accompagnamento).
 - Ridurre il limite reddituale al **minimo contrattuale del redattore ordinario** (attualmente circa 38.000 euro annui) rispetto agli attuali 70.600.
 - Introdurre **almeno 20 anni di contribuzione Inpgi**.
- c) Una Tantum ai superstiti: abrogazione della prestazione
- d) Ricovero case di riposo:
- Limitare il contributo per casa di riposo ai **solì titolari di pensione diretta**, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi.
 - Ridurre il limite reddituale al **minimo contrattuale del redattore ordinario** (attualmente circa 38.000 euro annui) rispetto agli attuali 70.600.
 - Introdurre **almeno 20 anni di contribuzione Inpgi**.

*Le misure di cui ai punti a,b,c,d, sono già state approvate con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015.

PENSIONE NON CONTRIBUTIVA (art. 28)

Per le domande presentate a decorrere dal 1/01/2017, l'importo della pensione non contributiva è pari a quello dell'assegno sociale INPS.

ASSEGNO SOCIALE	NON CONTRIBUTIVA INPGI - DIRETTA	NON CONTRIBUTIVA INPGI - INDIRETTA
5.824,91 euro	8.900,21 euro	7.553,02 euro

PENSIONI DI INVALIDITA'*

Assorbimento dell'integrazione contributiva concessa al momento della liquidazione di un altro trattamento pensionistico.

Nei casi in cui la pensione di invalidità sia stata integrata ai 20 anni contributivi e, successivamente, il giornalista maturi il diritto a pensione presso altro Ente, l'integrazione contributiva concessa dall'istituto sarà ricalcolata, garantendo comunque che l'importo complessivo delle pensioni non sia inferiore alla precedente pensione Inpgi goduta fino a quel momento.

***Misura già approvata con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015.**

PENSIONI AI SUPERSTITI*

Per le pensioni ai superstiti aventi decorrenza successiva al 1°/01/2017, viene prevista l'adozione delle stesse percentuali di abbattimento per i redditi personali del solo coniuge superstite in vigore presso l'AGO, come di seguito indicato (anche per le pensioni in essere):

Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
Fasce di reddito personale		% Riduzione
	fino a 19.553,82	0
da 19.553,83	a 26.071,76	-25%
da 26.071,77	a 32.589,70	-40%
	oltre 32.589,71	-50%

Per i trattamenti in essere, i maggiori importi eventualmente in pagamento, sono congelati e riassorbiti su eventuali futuri aumenti.

***Misura già approvata con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015.**

Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
<i>Fasce di reddito personale</i>		<i>% Riduzione</i>
	fino a 27.785,12	0
da 27.785,12	a 37.046,82	-15%
da 37.046,82	a 44.456,18	-25%
	oltre 44.456,18	-40%

Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
<i>Fasce di reddito personale</i>		<i>% Riduzione</i>
	fino a 19.553,82	0
da 19.553,82	a 26.071,76	-25%
da 26.071,76	a 32.589,70	-40%
	oltre 32.589,70	-50%

***Modifica delle percentuali di abbattimento per redditi – già approvata con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015.**

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE*

1) Disoccupazione per dipendenti di azienda in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d'azienda

Fermo restando l'accredito della contribuzione figurativa relativa ai primi 12 mesi di trattamento di disoccupazione, viene prevista l'eliminazione della maggiore contribuzione figurativa in favore dei giornalisti che cessano il loro rapporto di lavoro da aziende in crisi per contenere la crescita del costo legato alla riserva matematica.

2) Riduzione progressiva della misura dell'indennità di disoccupazione:

Riduzione dell'indennità di disoccupazione a partire dal 7° mese fino ad un massimo del 50% con le seguenti modalità:

- Indennità intera al 100% per i primi 180 giorni (primi 6 mesi)
- Indennità ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno (dal 7° mese al 15° mese);
- Indennità ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno (dal 16° mese al 24° mese).

***Modifica già approvata con delibera n. 24/2015 adottata dal CdA nella seduta del 27/07/2015.**

REQUISITI PENSIONISTICI

1) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione della vecchiaia

Con almeno 20 anni di contribuzione:

ANNO	ETA'	
	Uomini	Donne
2017	66 anni	64 anni
2018	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

2) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione d'anzianità

Almeno 62 anni di età e 40 anni di contribuzione

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA'	
Anno	Anni di contribuzione con almeno 62 anni di età
2017	38
2018	39
2019	40

La pensione di anzianità Inpgi sarà comunque liquidata secondo le disposizioni previste dalla legge Fornero (art. 24 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) per la pensione anticipata, qualora i requisiti siano più favorevoli.

3) Adeguamento requisiti a speranza di vita

I requisiti di età per la pensione di vecchiaia ed i requisiti di età e contributivi per la pensione di anzianità - nel 2019 - saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Istituto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, valuterà l'eventuale applicazione degli incrementi legati alla speranza di vita successivi al 2019.

4) Pensioni pro-quota (art. 4 Regolamento Inpgi e Legge Vigorelli)

La pensione di vecchiaia e di anzianità in pro-quota, qualora non risulti perfezionato il diritto autonomo, è interamente calcolata con il sistema contributivo.

La pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo non può essere superiore a quella che sarebbe spettata mantenendo il sistema retributivo.

"La pensione è ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati" (art. 3 Legge Vigorelli n° 1122/55)

CALCOLO DELLA PENSIONE

Calcolo contributivo. Per le contribuzioni successive al 1/01/2017, la pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/1995.

Per gli assicurati il cui trattamento è determinato con il sistema misto (retributivo/contributivo), la quota di pensione calcolata con il sistema di calcolo contributivo non può essere superiore a quella che sarebbe spettata mantenendo il sistema retributivo con l'applicazione agli attuali scaglioni reddituali delle seguenti aliquote:

Scaglioni della Retribuzione pensionabile				Aliquote di rendimento % (INPS)
		fino a	44.456,00	2,00
da	44.456,01	a	59.126,48	1,60
da	59.126,49	a	73.796,96	1,35
da	73.796,97	a	84.466,40	1,10
		oltre	84.466,40	0,90

La quota di pensione calcolata con il sistema contributivo, quindi, non può essere comunque di importo maggiore rispetto a quella calcolata con il sistema di calcolo retributivo.

DETERMINAZIONE MEDIE PENSIONABILI:

Per le pensioni con decorrenza successiva al 1/01/2017, le medie retributive pensionabili sono:

- Quota A - invariata
- Quota B - invariata
- Quota C - invariata
- Quota D - Media di tutti i periodi contributivi senza la rivalutazione dell'1% aggiuntivo.
- Quota E - Media di tutti i periodi contributivi senza la rivalutazione dell'1% aggiuntivo.

Ai fini della determinazione delle medie e del sistema di calcolo non si tiene più conto della contribuzione versata in altri enti.

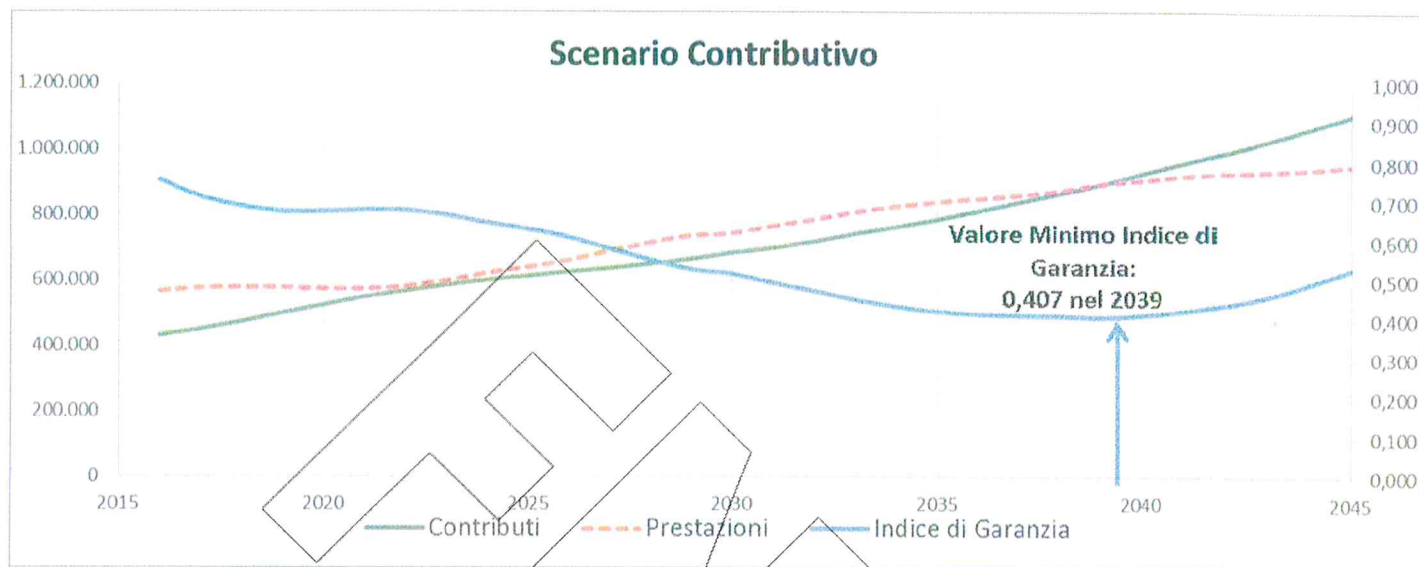
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Coloro i quali risultano aver già maturato entro la data del 31.12.2016 i requisiti previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del Regolamento, potranno continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici – anche con abbattimenti - in qualsiasi momento anche successivo all'entrata in vigore dei nuovi requisiti.

In deroga ai nuovi requisiti, potranno altresì accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità con i requisiti – anche con abbattimenti – previsti dalla previgente normativa, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante, nei termini e alle condizioni ivi indicate:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornalisti che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione.	- Autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente alla data del 30/06/2016; - Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato dopo l'autorizzazione al versamento volontario; - Decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni, in solidarietà, ovvero disoccupati per cessazione rapporto di lavoro da aziende in crisi.	- Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data del 30/06/2016; - Perfezionamento requisiti di età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e disoccupazione e decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornaliste che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano state ammesse alla prosecuzione volontaria della contribuzione.	- Autorizzazione alla prosecuzione volontaria antecedente alla data del 30/06/2016; - Non risultino rioccupate con rapporto di lavoro subordinato dopo l'ammissione al versamento volontario; - Decorrenza della pensione entro 12 mesi dalla data di approvazione del Regolamento;



IPOTESI di un contributo di solidarietà per fasce di importo e percentuali crescenti

In considerazione della eccezionale situazione di crisi del settore dell'editoria, si propone l'introduzione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici – diretti e superstiti - erogati dall'Istituto, ispirato al principio di eccezionalità, temporaneità e ragionevolezza.

Il contributo di solidarietà avrà durata triennale (2017-2019) e verrà calcolato sull'importo di pensione erogato esclusivamente dall'Inpgi senza tener conto delle quote di pensione erogate da altri enti.

Il contributo è determinato per fasce di importo e percentuali crescenti, a partire dall'importo di euro 38.000 - secondo la tabella di seguito indicata:

CLASSI DI IMPORTO		%	N° pensionati
-	37.999,00	0%	2.756
38.000,00	56.999,00	1%	2.065
57.000,00	74.999,00	2%	2.034
75.000,00	109.999,00	5%	2.024
110.000,00	149.999,00	10%	326
150.000,00	199.999,00	15%	70
OLTRE	200.000,00	20%	35
Totale Beneficiari di Pensione			9.310
Totale Beneficiari di Pensione soggetti a contributo			6.554 (70%)

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

FASCE DI PENSIONE INPGI	%	ESEMPI DI PENSIONE ANNUA LORDA	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNUO LORDO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNUO NETTO	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MENSILE NETTO
a. Fino a 37.999	0%	0	0	0	0
b. Da 38.000 a 56.999	1%	50.907	129	73	5
b. Da 57.000 a 74.999	2%	65.716	364	208	15
c. Da 75.000 a 109.999	5%	88.140	1.207	664	47
d. Da 110.000 a 149.999	10%	124.999	3.800	2.166	155
e. Da 150.000 a 199.999	15%	169.239	9.186	5.236	374
f. Oltre 200.000	20%	317.918	37.383	21.309	1.522

Si precisa che il contributo di solidarietà riduce l'imponibile fiscale.

Gestione agevolata del turn over aziendale attraverso lo strumento della flessibilità in uscita

Al fine di stimolare l'andamento del mercato occupazionale si ritiene ipotizzabile agire sulle dinamiche sostitutive degli organici aziendali agevolando la gestione del turn over generazionale da parte dei datori di lavoro.

In tal senso, si potrebbe introdurre una misura che contempli la facoltà, per le aziende che intendano assumere giornalisti al fine di attuare un processo di rinnovamento dei propri organici che preveda la sostituzione di posizioni organizzative prossime al pensionamento, di sottoscrivere un accordo in sede assistita - ai sensi dell'art.2113 del codice civile e dell'art.411 del codice di procedura civile - con i giornalisti in possesso di almeno 62 anni di età anagrafica e di una anzianità contributiva pari a quella indicata nella tabella sottostante, mediante il quale risolvere consensualmente il rapporto di lavoro.

REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA	
Anno	Anni di contribuzione con almeno 62 anni di età
2017	35
2018	36
2019	37

I giornalisti, in possesso dei predetti requisiti, che – su base volontaria – sottoscriveranno l'accordo di risoluzione potranno accedere ad un trattamento di pensione anticipata a carico dell'Istituto.

Al calcolo della pensione sarà applicata la percentuale d'abbattimento del 5 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti contributivi previsti dal regolamento relativamente alle pensioni d'anzianità ovvero, se più favorevoli, rispetto ai requisiti di età per la pensione di vecchiaia.

La costituzione dei nuovi rapporti di lavoro dei giornalisti assunti in sostituzione di quelli in uscita dovrà essere contestuale alla cessazione dei relativi rapporti e dovrà avvenire sulla base di un contratto a tempo indeterminato.

In caso di cessazione dei nuovi rapporti di lavoro intervenuta antecedentemente al decorso di 36 mesi dall'assunzione, il datore di lavoro sarà tenuto a versare all'Inpgi una somma corrispondente all'intero trattamento pensionistico erogato in anticipo dall'ente al giornalista pensionato al quale era originariamente collegata la costituzione del rapporto di lavoro cessato. Nel caso in cui tale risoluzione sia dovuta a licenziamento per giusta causa ovvero a dimissioni volontarie del giornalista, il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento all'ente della somma predetta qualora proceda - entro il mese successivo a quello nel quale è intervenuto il licenziamento per giusta causa o le dimissioni - ad una nuova assunzione, sempre con contratto a tempo indeterminato, in sostituzione del giornalista licenziato o dimissionario.

La misura potrebbe essere assunta con efficacia temporalmente circoscritta ad un periodo di 36 mesi dall'entrata in vigore della riforma e, pertanto, per il triennio 2017-2019.